

LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI MUSEI STORICI DELL'INAF

Ai sensi del D.L. 138/2003 “Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica” (art. 3, comma 1, lettera *i*) e del “Regolamento di organizzazione e funzionamento” (art. 3, comma 1, lettera *i*; art. 15, comma 2, lettera *d* e art. 18, comma 2, lettera *e*), in ottemperanza alle disposizioni del Decreto 10 maggio 2001 “Atti di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei” (Art. 150, comma 6, D.L. n. 112/1998)” e in conformità ai dettami del D.L. n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, nella persona del Direttore del Dipartimento Strutture di Ricerca, emana, su proposta del Servizio Musei del Dipartimento stesso, le seguenti linee guida per la gestione, cura e salvaguardia delle proprie collezioni museali.

Art. 1

Denominazione, finalità e funzioni dei Musei dell'INAF

- 1.1 I Musei dell'INAF sono annessi alle Strutture di Ricerca (Osservatori ed Istituti) dalle quali proviene la strumentazione antica e storica che ne costituisce la collezione. La costituzione di un Museo dell'INAF come sezione museale della Struttura di appartenenza avviene con decreto del Direttore del Dipartimento Strutture di ricerca dell'INAF, su proposta del Direttore della Struttura di appartenenza. Ogni Museo così costituito adotta un proprio regolamento interno che ne definisca denominazione, spazi, strutture e personale assegnato, nonché gli orari di apertura e le modalità di accesso, in conformità alle presenti direttive e nel rispetto della specificità e della storia di ogni singola collezione. Il regolamento, approvato dal Direttore della Struttura di appartenenza, è trasmesso da quest'ultimo al Direttore del Dipartimento Strutture per il nulla osta alla sua adozione.
- 1.2 I Musei dell'INAF hanno la finalità di raccogliere e tutelare la strumentazione astronomica d'interesse storico, valorizzandola attraverso studi e ricerche e favorendo l'accesso dei cittadini a tale patrimonio.
- 1.3 Per raggiungere la predetta finalità i Musei, in particolare, svolgono la funzione di curare e promuovere:
 - a) la conservazione e la sicurezza degli strumenti scientifici aventi più di 50 anni o non più in uso nella moderna ricerca astronomica;
 - b) l'inventariazione e la catalogazione delle proprie collezioni;
 - c) il restauro degli strumenti e delle strutture che li conservano, in conformità alla normativa vigente;
 - d) la valorizzazione e l'informazione critica del patrimonio attraverso studi, ricerche, pubblicazioni e manifestazioni riguardanti la strumentazione astronomica e la storia dell'astronomia italiana ed internazionale;

- e) l'esposizione e la fruizione pubblica del proprio patrimonio storico scientifico e delle sue conoscenze;
- f) l'attività espositiva temporanea.

Art. 2

Ordinamento interno/personale

- 2.1 La gestione di ogni Museo dell'INAF è affidata dal Direttore della Struttura di appartenenza ad un Responsabile scientifico e/o al Responsabile delle Collezioni (Conservatore), nominati tra il proprio personale sulla base dei requisiti culturali nonché tecnico-professionali richiesti dalle finalità e funzioni del Museo, di cui all'art. 1 delle presenti linee guida.
- 2.2 Al Responsabile scientifico compete la responsabilità scientifica e gestionale del Museo. In particolare:
- a) elabora il piano/programma annuale e contribuisce alla formazione degli indirizzi culturali del Museo;
 - b) cura i progetti di restauro;
 - c) elabora il progetto di bilancio preventivo e consuntivo del CRAM relativo al Museo da sottoporre al Direttore della Struttura di appartenenza;
 - d) cura la corretta gestione scientifica ed amministrativa del Museo e vigila sul mantenimento dell'equilibrio di bilancio relativo al proprio CRAM;
 - e) promuove studi e ricerche sul patrimonio del Museo;
 - f) coadiuva il Direttore della Struttura di appartenenza quanto ai rapporti con istituzioni pubbliche, con enti pubblici e privati e con le forme associative rivolte alla valorizzazione dei beni culturali per quanto concerne le attività museali.
- Il Responsabile scientifico svolge anche le funzioni del Conservatore in caso di mancanza di quest'ultimo.
- 2.3 Il Conservatore svolge tutte le funzioni del Responsabile scientifico in caso di mancanza, assenza o impedimento di quest'ultimo. Il Conservatore in particolare:
- a) cura l'inventario della dotazione museale, con i vari aggiornamenti;
 - b) cura la manutenzione delle vetrine museali e l'ordinamento di tutta la dotazione museale, nonché la compilazione delle didascalie esplicative;
 - c) partecipa agli studi e alle ricerche inerenti il patrimonio museale e sviluppa autonomamente ricerche di carattere storico-astronomico.
- 2.4 Ogni Museo dell'INAF può utilizzare per l'organizzazione e l'esercizio delle proprie attività personale scientifico, tecnico e amministrativo della Struttura di appartenenza, previo consenso del Direttore della Struttura.
- 2.5 Ogni Museo può utilizzare personale volontario mediante apposita convenzione stipulata con organizzazioni di utenti o con altre formazioni sociali, stabilendo le modalità e le forme di utilizzazione delle relative prestazioni offerte, in accordo con l'art. 105 del D.L. 490/1999 e successive modificazioni.

Art. 3

Patrimonio

- 3.1 Il patrimonio dei Musei è costituito dai beni accumulati, e non più in uso, nel corso dell'attività degli astronomi degli Osservatori e degli Istituti di Ricerca che compongono l'INAF, nonché da eventuali donazioni e acquisizioni.

- 3.2 Ogni donazione successiva all'istituzione dell'INAF deve essere preventivamente sottoposta al parere del Responsabile scientifico e/o del Conservatore ed è approvata dall'organo di vertice dell'INAF su proposta del Responsabile del Museo (o dal Conservatore) e del Direttore della Struttura di appartenenza.

Art. 4 **Assetto finanziario**

- 4.1 Le spese di funzionamento dei Musei dell'INAF sono a carico della Struttura di appartenenza.
- 4.2 Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ogni Museo dell'INAF può altresì disporre:
- a) di fondi speciali ad esso eventualmente assegnati dal Dipartimento Strutture di ricerca dell'INAF;
 - b) di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi da esso offerti e dai proventi direttamente derivanti dalle sue specifiche attività;
 - c) dei contributi, dei lasciti e di ogni altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi (sia enti pubblici che privati), ivi compresi i contributi concessi dalle Regioni, dalle Provincie e dallo Stato.
- 4.3 Le entrate di cui al comma 4.2 sono iscritte nel bilancio dell'INAF, nel CRAM del Museo di competenza, e sono accertate e riscosse dalla Struttura di appartenenza.
- 4.4 I fondi assegnati ad ogni CRAM Museo sono gestiti nelle modalità previste dal Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INAF e nel rispetto delle norme che regolano il bilancio annuale dell'INAF.

Art. 5 **Gestione e cura delle collezioni**

- 5.1 La gestione e la cura delle collezioni di ogni Museo dell'INAF è assicurata dal Responsabile scientifico e/o dal Conservatore, che vi provvedono personalmente sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". In particolare al Responsabile scientifico e/o al Conservatore compete l'obbligo di protezione e conservazione dei beni in oggetto stabilito dal decreto legislativo sopracitato (Parte II, Titolo I, Capo III, art. 20 e sgg) e ne risponde in conformità allo stesso (Parte IV, Titolo I, Capo I, art. 160 e sgg.).
- 5.2 La gestione del Museo è svolta con lo scopo di garantire, con criteri di efficienza ed efficacia, il raggiungimento delle finalità fissate dall'articolo 1 delle presenti linee guida.
- 5.3 Ogni Museo provvede alla conservazione del patrimonio che costituisce la sua collezione adottando specifiche misure di prevenzione e protezione.
- 5.4 Le collezioni dei Musei sono esposte al pubblico, compatibilmente con la disponibilità di adeguato personale di custodia della Struttura di Ricerca cui afferiscono, e sono a disposizione degli studiosi per scopi di ricerca scientifica.
- 5.5 Le collezioni dei Musei sono inalienabili.

- 5.6 Oltre all'esposizione delle proprie collezioni, negli appositi spazi dei Musei possono essere promosse e organizzate mostre temporanee.

Art. 6

Opere in deposito temporaneo

- 6.1 Ogni Museo dell'INAF può accettare in deposito temporaneo, per ragioni di conservazione, esposizione o studio, strumenti appartenenti ad altri Enti o a privati. Le condizioni del deposito devono risultare da atto sottoscritto dal Responsabile del Museo (o dal Conservatore), dal Direttore della Struttura di appartenenza e dal soggetto proprietario dell'opera, in cui vengano riportate tutte le autorizzazioni e le garanzie concordate fra le parti.

Art. 7

Prestiti

- 7.1 Ogni Museo dell'INAF può concedere in prestito strumenti per mostre e manifestazioni, sia in Italia che all'estero, nel caso in cui esse presentino rilevanza culturale e scientifica tale da valorizzare il patrimonio museale stesso. Il prestito può essere concesso solo se non arreca pregiudizio all'esposizione museale destinata al pubblico.
- 7.2 I prestiti sono autorizzati dal Direttore della struttura di appartenenza, con il consenso e l'approvazione del Responsabile scientifico e/o del Conservatore.
- 6.2 I prestiti necessitano altresì dell'approvazione degli organi competenti per la tutela dei beni culturali.
- 7.3 L'ente richiedente deve farsi carico della necessaria copertura assicurativa dello strumento, sulla base del valore stabilito dal Responsabile scientifico e/o dal Conservatore. L'ente richiedente deve altresì farsi carico di tutte le spese necessarie per il trasporto e la conservazione dello strumento, fornendo tutte le garanzie necessarie.

Art. 8

Servizi al pubblico

- 8.1 L'orario di apertura, così come le eventuali tariffe di ingresso, sono stabiliti in autonomia da ogni Museo dell'INAF e pubblicizzati sul sito web della Struttura di Ricerca cui il Museo afferisce.
- 8.2 Ogni Museo può organizzare attività di promozione ed eventi speciali anche in collaborazione con enti locali, nazionali od internazionali o nel quadro di manifestazioni di rilevante interesse culturale.

Art. 9

Divieti

- 9.1 All'interno dei Musei dell'INAF è vietato:
- a) toccare gli strumenti esposti ed eseguire riprese fotografiche o video;
 - b) fumare e consumare cibi e bevande;
 - c) utilizzare telefoni cellulari;
 - d) introdurre animali.

Il personale preposto è tenuto a far osservare i predetti divieti.

Art. 10

Riproduzioni fotografiche e riprese filmate

- 10.1 È possibile richiedere al Responsabile scientifico e/o al Conservatore del Museo la riproduzione di immagini e l'utilizzo delle stesse, se compatibile con le finalità del Museo. La richiesta e la relativa autorizzazione devono risultare da atto scritto.
Per le riproduzioni di immagini già esistenti, richieste a fini di lucro, può essere richiesto un contributo finanziario per immagine, al quale si aggiungono le spese di spedizione e l'invio al Museo di n° 1 copia della pubblicazione in cui dette immagini compariranno. Nel caso in cui le foto siano ancora da realizzare, l'esecuzione delle stesse è affidata dal Museo ad un fotografo di fiducia con spese a carico del committente. Copia di dette immagini resterà al Museo.
Le riproduzioni richieste per motivi di studio o per uso didattico possono essere concesse a fronte del solo rimborso-spesa.
- 10.2 È possibile altresì richiedere al Responsabile scientifico e/o al Conservatore di ogni Museo il permesso ad effettuare riprese filmate e l'utilizzo delle stesse, se compatibile con le finalità del Museo. La richiesta e la relativa autorizzazione da parte del Direttore della Struttura di ricerca cui il Museo afferisce devono risultare da atto scritto.
Le riprese sono programmate in orario che non arrechi disturbo ai visitatori né alle attività scientifiche della Struttura di ricerca ospite.
Al richiedente può essere richiesto di corrispondere al Museo un contributo forfettario per le spese di apertura straordinaria, di sorveglianza e di pulizia.
- 10.3 I proventi derivanti dalla concessione di riproduzioni fotografiche e di riprese filmate saranno accreditati nel corrispondente CRAM del Museo.

Roma, 1 gennaio 2007